

**IV CONVEGNO NAZIONALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI PROFESSORI UNIVERSITARI DI  
DIRITTO COMMERCIALE – ORIZZONTI DEL DIRITTO COMMERCIALE**

**Sessione su**

**“Abilitazioni scientifiche nazionali e valutazione della ricerca” (Roma, 23.02.2013)**

**“La valutazione della ricerca in ambito giuridico: esperienze e prospettive dal punto di  
vista delle associazioni e società scientifiche”**

**Relazione di Giuliana Scognamiglio**

**I**

1. Consentitemi di esordire con l'espressione del nostro compiacimento per l'alto tasso di partecipazione, da parte di studiosi del diritto commerciale, giovani e meno giovani, provenienti da tutta Italia, che questo quarto convegno nazionale dell'Associazione ha registrato; e con l'espressione della nostra gratitudine nei riguardi di Michele Sandulli e dei suoi collaboratori nella Facoltà di economia dell'Università di Roma Tre: questa, ormai da qualche anno, ci ospita nelle sue strutture moderne e spaziose, e, mettendoci a disposizione tre aule in contemporanea (oltre all'aula magna), ci consente di organizzare più sessioni di lavoro parallele e contemporanee, secondo lo schema, ormai collaudato da anni, che rende particolarmente intensi e vivaci questi nostri incontri.

Abbiamo colto qua e là ringraziamenti nei confronti dell'Associazione, per l'impegno e le energie dedicate all'organizzazione del nostro convegno annuale. Il ringraziamento, tuttavia, non può essere che reciproco: la buona riuscita del convegno è dipesa da noi come gruppo, come comunità scientifica del diritto commerciale, attenta e presente su tutti i grandi temi che la nostra affascinante disciplina offre ogni giorno alla nostra riflessione, capace di elaborarli e di discuterli in un'atmosfera di cordale franco scambio di idee fra pari. In un momento buio e cupo per la ricerca scientifica in genere – se non altro a causa della scarsissima attenzione che essa riceve da chi governa o aspira a governare il Paese – la nostra comunità di giuscommercialisti si è mostrata ancora una volta all'altezza delle aspettative sul piano culturale e scientifico: merito dei nostri Maestri, dai quali abbiamo appreso la lezione della serietà e del rigore; merito di chi, come tutti coloro che hanno animato queste due intense giornate, non si sottrae al dovere (e al piacere) della partecipazione e della discussione, anche con i più giovani.

2. Il titolo ed il tema di questa sessione dei nostri lavori (“Abilitazioni scientifiche nazionali e valutazione della ricerca scientifica”) non possono sorprendere coloro che ci seguono sin dai primi anni di vita dell'associazione (che è stata costituita a Roma il 3

marzo 2009: l'atto costitutivo, come lo statuto, per chi avesse la curiosità di leggerli, sono pubblicati nel nostro sito). Infatti, già da anni, il Consiglio direttivo ha deciso di dedicare almeno una parte del tempo che trascorriamo insieme – di solito, una parte dell'incontro "estivo" – alla discussione sui temi della valutazione della ricerca, del *peer reviewing*, del *ranking* delle riviste giuridiche e così via<sup>1</sup>.

La ragione di questa scelta è facile da spiegare: l'Associazione, ricordavo poc'anzi, è stata costituita nel marzo del 2009: già qualche settimana prima era stata emanata la legge n. 1/2009 (di conversione del d.l. n. 180/2008), pomposamente intitolata a "la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca"; pochi mesi dopo sarebbe stata istituita l'ANVUR (con d.p.r. del 1° febbraio 2010); a dicembre 2010 sarebbe stata emanata la legge c.d. "Gelmini" (quella che ha istituito, tra l'altro, l'ASN e il sistema di valutazione/accreditamento delle strutture), nel maggio 2011 si sarebbe insediato il primo consiglio direttivo dell'ANVUR, poco dopo sarebbe "partito" l'esercizio di VQR 2004-2010, e così via. Per farla breve, siamo stati investiti, nell'arco di pochi mesi, come comunità scientifiche (non solo del diritto e non solo del diritto commerciale); da una serie di novità normative di grande rilievo, su cui non potevamo non tenere acceso un faro, cercando anche, attraverso gli incontri annuali sopra ricordati, di invogliare noi stessi (componenti del direttivo) ed i nostri soci ad interessarsi ad esse. Tali novità hanno riguardato, per quanto specificamente interessa le comunità e le associazioni scientifiche: il tema della valutazione della ricerca scientifica in ambito giuridico (le finalità, i possibili metodi e criteri); le modalità e le procedure di reclutamento del personale docente; la nuova disciplina dell'accesso alla carriera scientifica (dottorati e concorsi per ricercatore a tempo determinato).

Beninteso, nessuno di noi ritiene che questo possa o debba essere lo scopo prevalente, tanto meno esclusivo, della nostra Associazione. Questa persegue, come inequivocabilmente risulta dallo statuto (art. 2), scopi di carattere genuinamente culturale: si propone, in particolare, di animare il dibattito scientifico sui temi del diritto commerciale (dell'impresa, delle società, della concorrenza, dei mercati, degli strumenti di circolazione della ricchezza, dell'attività bancaria ed assicurativa, ecc.), di partecipare al dibattito scientifico internazionale e di favorire la partecipazione a tale dibattito anche degli studiosi più giovani e, come oggi si usa dire, con brutto neologismo, "non strutturati".

---

<sup>1</sup> Ricordo in particolare: Roma, 16 luglio 2010, *I metodi di valutazione della ricerca scientifica in ambito giuridico*; Roma, 1° luglio 2011, *Criteri e metodi di valutazione della ricerca scientifica in ambito giuridico: il peer reviewing*; Roma, 6 luglio 2012, *Criteri di valutazione "oggettiva" della ricerca scientifica: classificazioni, misurazioni e indici bibliometrici. Lo "stato dell'arte" nell'area giuridica*.

Tuttavia, ci è sembrato che non potesse mancare l'attenzione ai temi istituzionali, volendo la nostra Associazione, secondo l'intento dei suoi fondatori, assolvere altresì al meglio il compito di cura della crescita culturale della comunità scientifica di riferimento (quella del diritto commerciale) e di consolidamento della sua autorevolezza, nel rapporto con le Istituzioni oltre che con le altre comunità scientifiche.

Segno e frutto di tale costante interesse è la recente creazione, nel sito internet dell'associazione, da poco rinnovato ed ampliato, di un'area intitolata ai "rapporti istituzionali" ed articolata a sua volta in tre cartelle, una dedicata alla "valutazione della ricerca", l'altra ai rapporti con MIUR, CUN, ANVUR; la terza alle ASN (in questa sono raccolti, con un minimo di selezione per non appesantirne troppo la lettura, i principali atti normativi e documenti ANVUR riguardanti le nuove procedure di abilitazione scientifica nazionale).

Inoltre, la nostra associazione ha partecipato attivamente - nel periodo che va dal giugno 2009 al maggio 2011 - ad una serie di incontri con esponenti delle altre associazioni disciplinari dell'area 12, nel corso dei quali si sono elaborati alcuni documenti in punto di valutazione della ricerca scientifica in ambito giuridico; tali documenti, il più recente dei quali è pubblicato nella sopra menzionata area del nostro sito, hanno poi costituito la base per ulteriori elaborazioni sul medesimo tema da parte di CUN e ANVUR.

Sin dal 2010 - anno dell'ultimo rinnovo delle cariche dei rappresentanti dell'area giuridica nel CUN - la nostra associazione ha curato con particolare attenzione e costanza il rapporto istituzionale con il CUN, nel convincimento che questo organismo possa giocare un ruolo importante di raccordo fra le Istituzioni di vertice (in particolare il MIUR) e la "base" costituita dalla pluralità delle associazioni disciplinari.

A rafforzare il nostro doveroso interesse per i temi istituzionali ha sicuramente contribuito l'ingresso ed il successivo moltiplicarsi nel nostro ordinamento di dati normativi, di fonte sia primaria, sia secondaria, nei quali si fa riferimento al ruolo di consulenza delle associazioni scientifiche disciplinari nei riguardi del regolatore e del decisore pubblico e, perciò, alla interlocuzione delle prime con i secondi. Basti menzionare, fra i più recenti: il d.m. n. 76/2012, contenente il regolamento sulle abilitazioni scientifiche nazionali, che nell'allegato B fa esplicito riferimento alle "società scientifiche nazionali" nel ruolo di consulenti dell'ANVUR.

Anche al di là di specifici riferimenti normativi, il dialogo fra l'ANVUR e le associazioni disciplinari è stato sempre attivo sin dall'istituzione dell'Agenzia; non sempre le nostre indicazioni sono state ascoltate; ma neppure può dirsi che esse siano cadute nel nulla: basti al riguardo menzionare il riconoscimento di determinati settori scientifico disciplinari e concorsuali, fra cui il nostro, come "settori non bibliometrici".

Così, per esempio, alla nostra associazione, come ad altre consimili, è stato richiesto di fornire all'ANVUR: una prima classificazione delle riviste giuridiche in A, B, C (ai fini di quanto previsto dal citato allegato B del d.m. n. 76/2012); una lista delle riviste giuridiche, frequentate dagli studiosi del diritto commerciale, munite del carattere della scientificità; un elenco di studiosi stranieri, muniti di un titolo accademico equiparabile a quello del nostro "professore ordinario", ai fini del sorteggio del commissario OCSE nelle commissioni di abilitazione (per la cronaca: non rientrava fra gli oltre 20 nomi da noi indicati quello del collega tedesco che è stato sorteggiato per la commissione di ASN in diritto commerciale e della navigazione: sembra che molti di quelli da noi indicati non abbiano dato la propria disponibilità per un ruolo di cui non capivano, comprensibilmente, il significato e per un'attività che esige, quanto meno, un'adeguata conoscenza della lingua italiana e del diritto del nostro Paese). Ulteriore attività di consulenza è stata fornita, su richiesta, al CUN, per esempio in materia di rideterminazione dei (confini dei) settori concorsuali e scientifico-disciplinari e dei rispettivi contenuti,

Come ricordavo poc'anzi, il contributo delle associazioni - in sintonia con i rappresentanti delle aree relative alle scienze umane e sociali nell'ambito del CUN - è stato altresì determinante ai fini della collocazione dell'area 12 nell'ambito delle aree scientifiche non bibliometriche. Mi riferisco, evidentemente, alla scelta di suddividere le 14 aree scientifiche contemplate dalla nostra legislazione universitaria, ai fini della VQR così come ai fini della disciplina delle procedure di ASN, in aree "bibliometriche" e "non bibliometriche": le associazioni disciplinari, fra cui la nostra, hanno in questa fase avuto il merito di gridare forte e chiaro l'impraticabilità, per le scienze giuridiche, dei criteri di valutazione della ricerca elaborati dalla bibliometria (per altro ampiamente discussi e discutibili anche con riferimento alle scienze c.d. dure) e l'esigenza di compiere le attività di valutazione sulla base del *peer reviewing*.

La "revisione dei pari" significa, com'è noto, lettura analitica dei "prodotti della ricerca" ad opera dei componenti della comunità scientifica (i "pari"). A sua volta, questo metodo di valutazione esige l'elaborazione ed il progressivo affinamento di criteri ad esso, per così dire, "interni"; altrimenti detto, l'attività di revisione del *peer* non può essere impostata sulla base di scelte intuitive né tanto meno casuali: anche su questo punto, la riflessione è necessaria ed anzi urgente. L'Associazione, come ricorderete<sup>2</sup>, si è prefissa da tempo di stimolare anche a tale riguardo un ampio dibattito e lo sviluppo di un'adeguata consapevolezza da parte di tutti noi: una "revisione dei pari" non sorretta da una seria "cultura della revisione", oltre che - com'è ovvio - da un'adeguata conoscenza dei temi

---

<sup>2</sup> Mi riferisco all'incontro-dibattito organizzato dalla nostra Associazione a Roma, il 1° luglio 2011, sul tema: "Criteri e metodi di valutazione della ricerca scientifica in ambito giuridico: il *peer reviewing*".

trattati nei prodotti della ricerca oggetto di revisione e da solide doti di indipendenza e di onesta intellettuale, può provocare distorsioni non meno gravi e dannose di quelle che può generare l'utilizzo dei criteri bibliometrici.

In assenza di questo forte e deciso intervento delle associazioni (non solo della nostra), probabilmente alle Commissioni impegnate in questa prima tornata di procedure di ASN sarebbe stato richiesto di formulare le proprie valutazioni sulla base degli indicatori di tipo quantitativo elaborati dalla bibliometria, e cioè sulla base dell'attribuzione a ciascun candidato di un punteggio espresso in termini numerici e calcolato alla stregua di *impact factor*, *h-index*, e così via. Questo già avviene in molti settori scientifici e concorsuali: una vasta letteratura, internazionale ed ormai anche italiana, segnala i problemi e le difficoltà che l'applicazione di tali indici [sui quali vedi anche *infra*, par. 4, lettera d)] solleva anche nell'ambito delle scienze c.d. dure.

3. E' mio fermo convincimento che la previsione normativa - fino a qualche anno fa impensabile e comunque inusitata - di uno specifico, e sia pur ristretto, spazio istituzionale per le associazioni disciplinari e di un loro ruolo di consulenza nei riguardi del regolatore apra un spiraglio che non dobbiamo assolutamente lasciar richiudere. Altrimenti detto, si tratta di una carta che - in nome dell'ottimismo della volontà contro il pessimismo della ragione che oggi pervade, non ingiustificatamente, molti di noi - non possiamo permetterci di non giocare e che anzi dobbiamo giocare fino in fondo, prendendola molto sul serio e operando, anche in questo campo come in quello della ricerca scientifica, con competenza, impegno ed onestà intellettuale.

Mi è parso di percepire che taluno, anche fra i nostri colleghi, tenda a considerare l'attività di cui stiamo discorrendo come attività di tipo "sindacale". Non mi sembra che tale qualificazione sia corretta, se con essa si intende fare riferimento alla rigida "autotutela di interessi di categoria": ciascuna comunità scientifica, e l'associazione che nell'ambito di essa si sia costituita, deve anzi ben guardarsi dall'errore di chiudersi nella difesa del proprio "territorio" e dei propri interessi particolari, e così, per esempio, arroccarsi nella difesa ad oltranza delle proprie "riviste" (è purtroppo esperienza recente l'affermazione, da parte di qualche comunità scientifica e relativa associazione, che tutte le riviste da essa espresse sono "di eccellenza" e meritano la classe A!). Proporrei invece, per il tipo di attività che sto tentando di descrivere, la qualificazione in termini di attività di "organizzazione della ricerca scientifica": certamente meno entusiasmante della ricerca scientifica in sé, e tuttavia, ritengo, non meno importante, ai fini della crescita collettiva delle comunità scientifiche e della salvaguardia, anzi del rafforzamento, del prestigio della ricerca, e di coloro che ad essa si dedicano, anche nei confronti del mondo esterno e delle Istituzioni. Comunità scientifiche solide, credibili e ben organizzate possono esigere quel rispetto istituzionale che troppo spesso è mancato nei tempi recenti e che dovrebbe

tradursi, tanto per fare un esempio fra i più significativi, nell'abbandono delle devastanti politiche di "taglio" dei finanziamenti, i cui effetti nefasti sono sotto gli occhi di tutti noi.

Troppo spesso abbiamo dovuto constatare, nel passato anche recente, come la legislazione universitaria italiana sia stata il frutto di scelte provenienti dall'alto, elaborate da una burocrazia ministeriale con scarsa conoscenza e scarsa esperienza dei problemi reali dell'università, senza alcuna condivisione da parte dei diretti interessati, destinatari della normativa.

Nel nuovo quadro regolamentare appena tratteggiato - che apre forse finalmente la strada, anche nel nostro campo, ad una regolazione "partecipata", mediante consultazione pubblica - è utile che la nostra associazione, come le altre, si faccia parte attiva dei processi e non si sottragga allo studio ed all'analisi critica di tutte le scelte di volta in volta compiute dal regolatore, esercitando a pieno un ruolo di "vigile consulenza".

Ciò è tanto più vero da quando le debolezze dall'ANVUR, dovute anche al vizio genetico del radicamento dell'agenzia all'interno del MIUR, alla designazione dall'alto dei componenti del suo organo direttivo ed all'opacità di molte delle procedure adottate, hanno attirato su tale "Agenzia" gli strali di studiosi ed *opinion makers* autorevoli come Sabino Cassese (mentre sulla gemella francese dell'ANVUR, chiamata AERES, altrettanto bersagliata da critiche e voci polemiche, pende la minaccia di scioglimento per decreto del governo). Dunque, l'ANVUR sembra stia vivendo una fase non facile, mentre il CUN, dal canto suo, ha visto, con la legge Gelmini ed i successivi decreti attuativi, consistentemente restringersi l'area dei suoi poteri d'intervento diretto nel processo di elaborazione delle regole riguardanti l'Università e "scalpita" per tentare di riconquistare lo spazio perduto.

Ho l'impressione che, in questo contesto di equilibri istituzionali difficili e di rapporti non idilliaci fra ANVUR e CUN, lo "spiraglio" di cui sopra dicevo potrebbe addirittura allargarsi, sol che le associazioni - *in primis* la nostra - si preparino e si facciano trovare pronte e culturalmente attrezzate sui temi che sono al centro del dibattito, sì da poter rispondere in maniera adeguata ad eventuali future richieste di consulenza da parte delle istanze istituzionalmente preposte all'elaborazione delle scelte politiche in materia universitaria, e da poter eventualmente assumere anche iniziative di tipo propositivo. La speranza, spero condivisa, è quella di potersi lasciare presto alle spalle un sistema nel quale le regole in materia di università (sui due versanti della ricerca e dell'insegnamento) si producevano "senza" (il contributo de) i professori universitari e talora contro di essi, ingiustamente considerati alla stregua di una categoria di soggetti scarsamente produttivi (se non addirittura fannulloni) e troppo inclini al nepotismo ed al perseguimento di un potere accademico fine a se stesso.

4. E veniamo ora all'individuazione degli spazi e della aree in cui, a mio avviso, la nostra Associazione può, come le altre consimili dell'area 12, giocare un ruolo importante e rispetto alle quali è opportuno prepararci culturalmente a tale ruolo, incentivando la formazione di gruppi di studio e di discussione<sup>3</sup>, che operino ciascuno come referente nazionale sullo specifico tema.

**a) Le riviste.**

L'ANVUR sembra propendere per il ranking (= classificazione in A, B, eventualmente C), in ciò supportata dal vigente dato regolamentare; il CUN, nelle ultime esternazioni (e, qualche mese fa, anche l'ANVUR) considera importante il censimento delle riviste giuridiche sotto il profilo del loro tasso di scientificità.

Problemi preliminari:

- Quali sono i parametri della scientificità?
- A che serve il ranking delle riviste? E come si fa ad individuare le riviste di "eccellenza" (classe A)?
- Siamo o no favorevoli al ranking pubblico (= ad opera di ANVUR)? (personalmente, ritengo che i ranking non possano essere interdetti e possono svolgere persino una utile funzione di pressione competitiva al miglioramento della qualità; ma che, per svolgere tale funzione, debbano essere "liberi" e non demandati in via esclusiva ad un solo soggetto o ente, tanto più quando quest'ultimo abbia natura pubblicistica e costituisca addirittura un'articolazione di un Ministero.

Problemi ulteriori:

- La classificazione delle riviste straniere;
- La classificazione delle riviste telematiche;
- L'ingresso delle riviste italiane nelle banche dati internazionali;
- la formazione di un elenco di "modi di citazione" ("Zitierweise") adottati universalmente da tutte le riviste, quale che ne sia la casa editrice.

Applicazione pratica:

---

<sup>3</sup> Nel prosieguo si farà riferimento a gruppi di lavoro in formazione, per i quali sono state già avanzate (ed accolte) autocandidature da parte di soci come di studiosi più giovani, non ancora soci. Specie per i gruppi che registrano allo stato un minor numero di componenti, ogni candidatura è ovviamente ben accetta.

- formazione e condivisione di un elenco – ovviamente non statico – di riviste scientifiche accreditate dall’associazione (distinguendole dalle riviste informative o divulgative, pure utilissime, ma non scientifiche);
- formazione e condivisione di una lista delle riviste di eccellenza (classe A).
- revisione periodica (con quale cadenza?) degli elenchi delle riviste munite del carattere della scientificità e della lista delle riviste accreditate come “di eccellenza”.

Colleghi disponibili a far parte del gruppo di lavoro:

Di Cataldo, Scognamiglio, Sarti, Costa, Miola, Loffredo, Perrone, Blandini, Ventoruzzo, Fabbio, Strampelli

## **b) Le collane editoriali scientifiche**

Problemi:

- Censimento delle stesse nel nostro Paese;
- Criteri di scientificità;
- Valutazione dell’eccellenza.

Applicazione pratica:

- Formazione e condivisione di un elenco di collane di monografie scientifiche accreditate dall’Associazione;
- Revisione periodica (con quale cadenza?) di detto elenco.

Colleghi disponibili a far parte del gruppo di lavoro:

Scognamiglio, Ibba, Latella, Caterino, Zanardo, Ottolia

## **c) I generi letterari in uso nella produzione scientifica giuridica.**

Qui si può assumere come punto di partenza un documento a suo tempo (2010-2011) elaborato dal “Tavolo della valutazione della ricerca dell’area 12”, a cui partecipavano le diverse associazioni giuridiche, fra cui la nostra, come sopra riferito.



### Applicazione pratica:

- Elaborazione e condivisione di un documento sui generi letterari accreditati dal punto di vista scientifico, con specifica individuazione delle caratteristiche tipologiche di ciascuno di essi (monografia, articolo su rivista, articolo su libro, nota a sentenza, recensione, voce di enciclopedia, voce di dizionario giuridico, articolo di legge commentato).

### Colleghi disponibili a far parte del gruppo di lavoro:

Scognamiglio, Ibba, in attesa di altre eventuali candidature

### **d) I criteri bibliometrici nella valutazione dei prodotti della ricerca in ambito giuridico.**

E' questo un tema molto insidioso, che suscita peraltro sentimenti quasi di repulsione: noi giuristi (meglio: la grande maggioranza di noi) respingiamo l'uso dei criteri bibliometrici, non ritenendoli adeguati a valutare i nostri prodotti della ricerca.

Purtroppo, però, non sembra consentito liberarsi in questo modo della questione: si registrano infatti istanze di segno contrario, che piacciono in sede istituzionale (= ANVUR) e di cui è prova ed espressione la recente formazione, su iniziativa appunto dell'ANVUR, di un gruppo di lavoro, formato per lo più da rappresentanti di "alcune" case editrici e da esperti di biblioteconomia; in questo gruppo è stato inserito anche un nostro collega, docente di diritto romano, forse uno dei pochi giuristi che simpatizzano per *impact factor* e *h-index*.

Ancora una volta, non possiamo esimerci dallo studiare il problema, perché ignorarlo non vale ad esorcizzarlo. Non possiamo delegare un aspetto importante del nostro futuro di studiosi, e soprattutto del futuro dei nostri giovani, a commissioni in cui i professori e gli studiosi di scienze giuridiche sono scarsamente rappresentati, ovvero rappresentati da quei pochi fra noi che sono notoriamente propensi all'introduzione ed all'applicazione, anche nel nostro ambito, dei criteri bibliometrici. Tuttavia, per poter interloquire nel dibattito con voce sicura ed autorevole, dobbiamo studiare bene la questione, con spirito propositivo (di criteri eventualmente diversi da quelli in uso nelle scienze dure) ed occhio attento anche a ciò che si fa nei Paesi a noi vicini; capire le esigenze e gli interessi, più o meno commendevoli, che stanno dietro siffatte tendenze alla introduzione di indici bibliometrici nella valutazione della ricerca (anche) giuridica; ragionare sul presupposto che la bibliometria è una "scienza" relativamente giovane, non ancora

“matura” e comunque in evoluzione: potrebbe un giorno accadere che essa “inventi” criteri nuovi e più adatti, rispetto a quelli oggi in uso, alle specificità delle discipline umanistiche e delle scienze giuridiche in specie.

Anche questo, pertanto, è un tema da studiare e su cui riflettere e dibattere fra noi; con la consapevolezza, tuttavia, che le esperienze di altri settori scientifici sono tutt’altro che positive al riguardo e sull’irrinunciabile presupposto che, in ogni caso, l’eventuale introduzione di indicatori “biblio” dovrebbe essere graduale, non retroattiva, preceduta dalla formazione di un *database* completo della produzione scientifica in campo giuridico e mai del tutto sostitutivo dell’uso del criterio opposto, basato sul *peer reviewing*.

Dobbiamo gridare forte la nostra contrarietà, in questo campo, ad ogni forma di sperimentazione e di improvvisazione, in quanto gli esiti distorsivi, di cui essa sarebbe inevitabilmente foriera, risulterebbero difficilmente rimediabili nel breve periodo: non a caso imperversano nella “rete” le discussioni ed i commenti, giustamente caustici, nei confronti della “bibliometria fai da te”. L’esperienza, spesso molto negativa, che al riguardo hanno fatto altri settori scientifici, pertinenti alle c.d. scienze dure, ci deve servire da monito ed indurci, se non ad un rifiuto preconcetto ed assoluto, ad una grande prudenza e cautela nel maneggiare strumenti che possono rivelarsi capaci di alterare i connotati della nostra ricerca scientifica, così come consegnatici da una tradizione antica e tutt’altro che disprezzabile. Basti pensare agli indici citazionali (*impact factor* e simili), il cui utilizzo come indicatori della qualità della ricerca in ambito giuridico imporrebbe di rivedere completamente il nostro modo di fare citazioni di opere altrui nei nostri lavori scientifici

Collegi disponibili a far parte del gruppo di lavoro:

da definire, in attesa di candidature

#### **e) Il nuovo regolamento sui dottorati di ricerca.**

Anche su questo terreno, come su quello segnalato al punto 4), si gioca, almeno in parte, la sopravvivenza della carriera scientifica in ambito giuridico. Il recente regolamento sui dottorati, pubblicato nel nostro sito, impensierisce molto noi giuristi: l’obiettivo “politico” evidente è quello della drastica riduzione del numero dei dottorati; il mezzo per perseguirlo potrebbe essere quello di “tagliare” soprattutto i dottorati di diritto,

con il pretesto che sarebbero scarsamente significativi sotto il profilo della internazionalizzazione della ricerca.

Anche qui, come proposto dal collega Vincenzo Meli, vale la pena incentivare lo studio e la riflessione collettiva a livello di Associazione; nonché, forse, incentivare il coordinamento fra le nostre attuali sedi di dottorato di ricerca in diritto commerciale, per tentare di realizzare sinergie, scientifiche ed organizzative, che possano tradursi in un rafforzamento dei singoli dottorati ed in un incremento delle loro *chances* di sopravvivenza.

Prima ancora, potrebbe essere utile una riflessione sui concetti di “internazionalità” e di “internazionalizzazione”, riferiti alle scienze giuridiche; su questo si veda *infra* il punto f).

Collegi disponibili a far parte del gruppo di lavoro:

Meli, ... per il resto da definire, in attesa di candidature (la mia proposta è che di questo gruppo facciano parte tutti i soci che svolgono il ruolo di coordinatori di dottorati di ricerca)

**f) L'internazionalizzazione della ricerca scientifica in ambito giuridico.**

Il Consiglio direttivo dell'Associazione ha, sin dai primi mesi di vita della tessa, propugnato l'esigenza di dare alle nostre ricerche ed ai nostri dibattiti, quanto più è possibile, uno “slancio” ed una caratura internazionali: il che significa tentare costantemente di alzare il livello del dibattito stesso, tenendo conto non solo della regolazione di un determinato fenomeno negli ordinamenti di altri Paesi (approccio comparatistico), ma del come un certo problema viene sentito, elaborato e dibattuto all'estero, a livello - appunto - internazionale.

Premesso, in punto di metodo, il rifiuto di ogni forma di provincialismo culturale e scientifico, è fra noi ampiamente condivisa altresì l'idea dell'erroneità dell'assunto - che sembra invece essere patrocinato dall'ANVUR - per cui il lavoro scientifico pubblicato in inglese valga o pesi comunque di più di quello pubblicato in lingua italiana.

Si può solo affermare che, a parità di qualità del lavoro scientifico, la pubblicazione in una lingua franca, diffusa in tutti i continenti, quale è oggi l'inglese, agevola la partecipazione al dibattito internazionale e perciò, sotto questo, profilo rende più controllabile e significativa la produzione dello studioso che a tale dibattito si è, per così dire, esposto.

Anche su questo terreno occorre molto equilibrio: un *mix* di apertura al nuovo e di salvaguardia dei “fondamentali” della nostra cultura e della nostra tradizione giuridica, che per molti versi una consistente parte del mondo (basti pensare soltanto ai paesi di lingua spagnola) ci invidia.

Certamente, è utile incentivare i nostri giovani studiosi allo studio approfondito dell’inglese, allo studio comparatistico, ai soggiorni presso istituzioni di ricerca straniere e alla pubblicazione dei loro lavori anche in lingua inglese (in tal senso si muove anche la rivista edita dalla nostra Associazione che, annunciata a suo tempo, sta finalmente per battezzare il n. 1). Ma forse non è pensabile, almeno nel breve periodo, l’abbandono della nostra lingua nell’ambito delle scienze giuridiche: non solo per una forma di “conservatorismo” culturale o di vischiosità al cambiamento. Un noto ed apprezzato professore tedesco, capace di un inglese perfetto, mi riferiva mesi fa di scrivere in quella lingua, diversa dalla sua lingua madre, solo tre lavori su dieci, perché sui temi particolarmente raffinati e complessi, che richiedono un ragionamento scientifico molto articolato e sottile, solo la lingua madre è capace di dare all’autore quella flessibilità e ricchezza di mezzi espressivi, idonea a rendere la profondità e la ricchezza del pensiero: pochi di noi, ritengo, potrebbero aspirare ad una percentuale superiore.

Possiamo tuttavia operare fin da subito (questa era già una delle proposte del “tavolo della ricerca dell’area 12” da noi sottoscritte già nel 2010) allo scopo di favorire la visibilità e la diffusione delle nostre riviste scientifiche in ambito internazionale ed il loro ingresso nelle banche dati internazionali. A questo proposito, il “tavolo della valutazione della ricerca dell’area 12”, già menzionato, ha suggerito alle riviste che aspirano alla classe dell’eccellenza di far precedere o seguire la pubblicazione dei singoli lavori da un sintetico *abstract* in lingua inglese, che enunci chiaramente l’oggetto del lavoro, il metodo seguito ed i risultati raggiunti. Ci risulta che diverse fra le nostre migliori riviste si stanno già attrezzando ed organizzando in tal senso.

**g) I nostri ritardi nella VQR ed il problema dei tempi assegnati alle commissioni di ASN per la chiusura dei lavori della prima tornata di abilitazioni.**

Il collega Mario Libertini, nella sua qualità di componente del GEV dell’area 12 presso l’ANVUR ed ivi esponente, insieme a Francesco Vella, del settore del diritto commerciale, ci ha segnalato che siamo in ritardo nella valutazione dei prodotti della ricerca, e che occorre fare uno sforzo per chiudere al più presto il lavoro di *peer reviewing* sui prodotti conferiti per la VQR.

Queste difficoltà sono almeno in parte dovute alla circostanza che il lavoro di revisione dei pari, se viene eseguito in maniera seria (come’è ovviamente richiesto), e cioè sulla base

di una lettura o rilettura attenta dei singoli prodotti, richiede una notevole quantità di tempo: certamente, un tempo molto maggiore di quello che occorre per l'applicazione di indicatori di tipo numerico-quantitativo.

E' il caso tuttavia di non demordere e di attuare ogni sforzo di buona volontà per completare l'esercizio di VQR in tempi ragionevoli, allo scopo anche di evitare che il ritardo venga imputato all'adozione del metodo della revisione tra pari.

Parimenti, è auspicabile che, quando saranno formalizzati con decreto direttoriale i termini per la chiusura dei lavori della prima tornata di ASN<sup>4</sup>, le commissioni dell'area 12 si mettano subito al lavoro ed evitino, fin dove possibile, di avanzare richieste di proroga (come hanno fatto, pochi giorni fa, alcune commissioni ASN dell'area 10 e dell'area 11). Si tratta, ne siamo tutti consapevoli, di un grande sforzo, dato il numero particolarmente elevato delle domande che, a quanto risulta, sono state questa volta presentate, forse anche in ragione del tempo intercorso rispetto all'ultima tornata di idoneità e della partecipazione alla procedura di molti soggetti (avvocati notai, magistrati, funzionari della p.a.) provenienti da carriere diverse da quella accademica. Ma si tratta di uno sforzo utile ad evitare una reazione (da parte MIUR e ANVUR) di questo tipo: il criterio di valutazione basato sul *peer reviewing* è troppo dispendioso in termini di tempo, *ergo* ragioni di efficienza del sistema e di protezione dell'interesse dei candidati all'ASN ad una definizione del procedimento nell'arco temporale previsto impongono di passare, per le prossime tornate, decisamente ai criteri bibliometrici.

Per accelerare il processo valutativo, in presenza di un numero elevato di domande, le Commissioni potrebbero decidere di avvalersi della possibilità, testualmente prevista dalla legge [cfr. art. 16, comma 3, lettera i) della legge n. 240/2010; art. 8, commi 3 e 4 del D.P.R. n. 222/2011], di richiedere ad esperti esterni [professori ordinari inclusi nella lista dei sorteggiabili ai fini della formazione della commissione di ASN per quel determinato settore concorsuale e scientifico-disciplinare: cfr. art. 16, comma 3, lettera h) al quale rinvia la successiva lettera i) del medesimo comma 3 art. 16] pareri *pro veritate* su prodotti della ricerca o sull'attività scientifica di determinati candidati; pareri che, secondo le disposizioni appena richiamate, verrebbero firmati dai rispettivi estensori ed allegati ai verbali delle singole Commissioni, con facoltà per queste di discostarsene, motivando adeguatamente il dissenso. Da una soluzione organizzativa siffatta potrebbe scaturire un effetto virtuoso, quello di incentivare il coinvolgimento della comunità scientifica nel processo, importantissimo, di selezione dei nuovi docenti, favorendo l'assunzione al riguardo di scelte ampiamente condivise fra gli studiosi che appartengono a quella comunità.

---

<sup>4</sup> Il decreto direttoriale è stato in effetti emanato il 25 febbraio 2013.

**h) La proposta (Portale) di pubblicare, entro un anno dalla discussione, le tesi di dottorato; l'esigenza di riconoscere e salvaguardare la specificità del *cursus honorum* accademico.**

Il professor Portale, che non ha potuto intervenire personalmente al convegno, ha inviato un messaggio e-mail, pregandomi di riferirlo alla platea dei presenti. Egli propone di discutere fra noi il seguente tema: è il caso di prevedere la pubblicazione, entro un anno dalla discussione, delle tesi di dottorato di ricerca, come si fa ad esempio in Germania? Ciò servirebbe ad evitare che uno stesso elaborato scientifico venga presentato come tesi di dottorato e poi, successivamente, pubblicato come primo lavoro monografico per l'accesso ai gradini ulteriori della carriera scientifica.

Questo tema si inquadra, a mio avviso, in quello più generale del "*cursus honorum*" accademico. Dobbiamo chiederci come vogliamo che detto *cursus* sia configurato: probabilmente, conviene, come suggerisce Portale, che esso non venga appiattito in soli due passaggi (acquisizione del titolo di dottore di ricerca; accesso, con il medesimo lavoro che ha costituito oggetto della tesi di dottorato, all'abilitazione scientifica nazionale, magari di I fascia); è altresì opportuno individuare, sulla base dei criteri e parametri enunciati nel citato d.m. n. 76/2012, i tratti caratterizzanti della figura del professore universitario di II o di I fascia, sì da ritagliare la relativa carriera rispetto a quelle, che pure potrebbero avere come punto di partenza un dottorato di ricerca, del magistrato, del notaio, dell'avvocato, del funzionario o dirigente di una p.a.

**i) Le proposte "politiche": abolizione o rinnovamento dell'ANVUR? Abrogazione della legge Gelmini?**

La legge n. 240 del 2010 (c.d. legge Gelmini, approvata a suo tempo dal Parlamento senza sostanziali dissensi da parte dell'opposizione, si è rivelata per molti versi sbagliata. In particolare, molte e fondate critiche ha suscitato la disciplina delle procedure per l'ingresso nei ruoli di professore universitario. La letteratura e la pubblicistica al riguardo sono ampie, per cui non si ritiene di soffermarvisi in questo documento. Certo è che si registra, da parte dei diretti interessati, destinatari e fruitori di detta disciplina, all'epoca non consultati, un'insofferenza crescente e diffusa, se non altro nei confronti della soffocante iper-regolazione secondaria (decreti ministeriali e direttoriali che si stratificano ogni giorno sulle nostre scrivanie) a cui quella legge ha dato luogo.

Anche nei confronti dell'ANVUR si registra un clima di insofferenza e di rifiuto, dovuto principalmente alla opacità delle procedure seguite per la nomina dei membri dell'Agenzia e poi, a valle, dei membri dei singoli GEV, ma anche alla debordante

invasività dell’Agenzia stessa, che tende ad occupare spazi e ad arrogarsi competenze ancora più ampi di quelli che la legge le ha espressamente attribuito. Francesco Denozza, nel suo saluto introduttivo di questo IV Convegno dell’Associazione, si è fatto portatore ed interprete di quel movimento di opinione che vorrebbe, sulla falsariga di ciò che pare stia succedendo in Francia con riferimento all’organismo omologo (AERES, *Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur*), l’abolizione *tout court* dell’Agenzia di valutazione dell’Università e della ricerca.

Si tratta, in entrambi i casi, di prospettive da valutare (e su cui ragionare e discutere fra noi) con la massima serietà, anche cercando e coltivando, come noi di “Orizzonti” stiamo tentando di fare fin dall’inizio, i rapporti con le altre associazioni disciplinari.

Si tratta però, è inutile nasconderselo, di prospettive a medio (e non a breve) termine, anche in considerazione della difficile ed incerta situazione politico-istituzionale che caratterizza al momento il nostro Paese. Tuttavia, è nostro dovere – ripeto – farne oggetto di riflessione e porre in essere ogni sforzo per non farci cogliere impreparati al dibattito che, prima o poi, su di esse si aprirà e balzerà – questo è il nostro auspicio – finalmente anche all’attenzione dei politici e del legislatore.